

REGOLAMENTO (CE) N. 744/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽²⁾, disciplina gli aiuti strutturali della Comunità nel settore della pesca. In particolare, il titolo IV, capo I di detto regolamento stabilisce le condizioni per la concessione agli Stati membri di contributi finanziari del Fondo europeo per la pesca (FEP) a sostegno di misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria.

(2) Il FEP intende contribuire alle azioni intraprese in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2002 per attenuare la pressione esercitata sugli stock ittici, garantendo nel contempo condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato.

(3) Visti i recenti sviluppi della situazione economica, con particolare riguardo al drastico aumento dei prezzi dei carburanti, si avverte la necessità impellente di adottare

ulteriori misure a favore di un più rapido adeguamento della flotta da pesca comunitaria all'attuale situazione, rispondendo all'esigenza di garantire condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato. Tali misure devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi della PCP enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾. In questo contesto, tali misure devono affrontare le difficoltà economiche e sociali immediate e, nel contempo, arginare la sovraccapacità strutturale.

(4) È importante garantire che le misure di cui trattasi siano equamente accessibili a tutti gli Stati membri e che evitino distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri o tra le flotte. È opportuno quindi che esse siano impostate e coordinate a livello comunitario.

(5) Occorre pertanto un'iniziativa comunitaria che consenta di integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché di derogare temporaneamente ad alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006. Tale iniziativa dovrebbe di conseguenza prevedere misure specifiche di carattere generale e relative all'attuazione dei piani di adeguamento della flotta negli Stati membri, che affrontino in maniera efficace le attuali difficoltà economiche e garantiscano, nel contempo, la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca.

(6) Dato il carattere eccezionale di dette misure e della crisi economica che intendono affrontare, la loro durata deve essere limitata al minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti.

⁽¹⁾ Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).